



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE	- Presidente -	R.G.N. 22731/99
Dott. Giovanni PRESTIPINO	- Consigliere -	2538/00
Dott. Federico ROSELLI	- Rel. Consigliere -	22731/99
Dott. Raffaele FOGLIA	- Consigliere -	Cron. 35388
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO	- Consigliere -	Rep.
ha pronunciato la seguente		Ud.18/03/02

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARNO' VIRGILIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato

FRANCESCO MACARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato GIOVANNI CREOSTOMO, giusta

delega in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA ARDITI GALATI S.P.A., I.F.I.D. S.P.A., ISTITUTO

FINANZIARIO DIANA, ASL/2 LECCE;

- intimati -

2002

e sul 2° ricorso n° 01046/00 proposto da:

1126

BANCA ARDITI GALATI S.P.A., in persona del legale



rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato

PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentato e difeso

dall'avvocato CARLO STASI, giusta delega in atti;

**- ricorrente incidentale -**

**nonchè contro**

ARNO' VIRGILIO, ASL/2 LECCE, I.F.I.D. ISTITUTO

FINANZIARIO DIANA S.P.A.;

**- intimati -**

**e sul 3° ricorso n° 02538/00 proposto da:**

I.F.I.D. S.P.A. - ISTITUTO FINANZIARIO DIANA, in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114 B,

presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARRAFFA,

rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CIPRIANI,

giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**nonchè contro**

ARNO' VIRGILIO, BANCA ARDITI GALATI S.P.A., ASL/2

LECCE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1826/99 del Tribunale di LECCE,

depositata il 19/08/99 R.G.N. 425/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Federico



ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso principale, assorbiti  
gli incidentali.

IL CASO.it

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Pretore di Lecce la s.p.a. I.f.i.d. ed altri istituti bancari premettevano di essere intervenuti in un procedimento di esecuzione forzata iniziato contro il debitore Virgilio Arnò dalla s.p.a. Banca Arditi Galati, la quale aveva pignorato in data 9 giugno 1993 i crediti del medesimo, vantati verso la datrice di lavoro Unità sanitaria locale n. 12. Non essendo quest'ultima comparsa nell'udienza stabilita per la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., i ricorrenti convenivano in giudizio ai sensi del successivo art. 549 tanto la U.s.l. quanto l'Arnò onde sentir accertare i crediti.

Soltanto il secondo si costituiva e dichiarava di aver ceduto, con atto dell'11 febbraio 1993 notificato alla U.s.l. il 22 successivo, alla s.r.l. Salerno Mutui i crediti maturati e maturandi dal marzo 1993 al marzo 2000; chiedeva perciò rigettarsi la domanda dichiarandosi l'inefficacia del pignoramento.

Con decisione del 12 novembre 1997 il Pretore, riuniti i ricorsi, dichiarava la inefficacia della cessione dei crediti in pregiudizio del pignorante e degli intervenuti nell'esecuzione.



Proposto appello dal soccombente, con sentenza dell'8 gennaio 1999 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione verso alcuni degli istituti bancari attori e intervenuti nell'esecuzione, osservando che la loro l'impugnazione era stata notificata tardi; con sentenza del 19 agosto successivo confermava la sentenza pretorile nei confronti delle parti qui indicate in epigrafe.

Esso osservava trattarsi di crediti ceduti dall'Arnò alla s.r.l. Salento Mutui ma non ancora venuti ad esistenza nel momento della cessione, risalente come s'è detto al febbraio 1993; questa non aveva effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione poiché non poteva considerarsi preventivamente notificata o accettata dal debitore ceduto nei sensi dell'art. 2914 n. 2 cod. civ..

Infatti, anche ammessa la validità della cessione di crediti futuri, caratterizzata da effetti soltanto obbligatori, l'art. 2914 cit. attribuiva la prevalenza sul pignoramento alle sole cessioni con efficacia immediatamente traslativa. Ne conseguiva che notificazione al debitore ceduto o sua accettazione dovevano avvenire solo dopo la nascita del credito ceduto ossia all'avverarsi

Pedivis  
Rend.



dell'effetto reale, e dovevano precedere il pignoramento. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, in cui la sola cessione ad effetti obbligatori era stata notificata al debitor debitoris, nel 1993, mentre i crediti ceduti erano venuti ad esistenza dopo il pignoramento.

Questo pertanto era pienamente efficace.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale l'Arnò e in via incidentale la s.p.a. Banca Arditi Galati (n. 1046/2000) e la s.p.a. I.fi.d. (n. 2538/2000), che sono anche controricorrenti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1)- Tutti i ricorsi, principale e incidentali, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..

L'esame delle questioni di diritto che le parti sottopongono alla Corte richiede un preliminare e comune esame delle norme del codice di procedura civile sul pignoramento dei crediti (artt. 543 e segg.) e quella del codice civile (art. 2914) che risolve il contrasto tra atto di pignoramento ed atti di alienazione dei beni pignorati, ivi compresi i crediti.

2)- Ai sensi dell'art. 543, primo comma, cod.



proc. civ., il pignoramento di crediti del debitore, assoggettato all'esecuzione forzata, verso terzi o di cose del medesimo debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e segg. dello stesso codice.

Il successivo art. 547, primo comma, stabilisce che con dichiarazione all'udienza il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

L'art. 2914 cod. civ. stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento", ...2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento".

Il pignoramento, quali che ne siano le forme, può avere per oggetto soltanto beni appartenenti al patrimonio del debitore (cfr. art. 2740 cod. civ.) o frutti di essi, come risulta dalla definizione dell'art. 492, primo comma, cod. proc. civ.; "il pignoramento consiste in un ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi

Manico Bondi

g



da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi".

Più precisamente può trattarsi di beni immobili o immobili oppure di crediti, né potrebbero essere sottoposte a pignoramento mere aspettative, concernenti beni non ancora entrati a far parte della garanzia generale dell'art. 2740 cit.

Oggetto del pignoramento presso terzi può essere dunque un credito, appartenente al debitore ed avente a sua volta per oggetto una somma di denaro. Quanto alle cose da consegnare, presupposto della pignorabilità è la loro appartenenza attuale al debitore esecutato, talchè esse già sono appartengono nel suo patrimonio ai sensi dell'art. 2740 cit.

Qualora il terzo, debitor debitoris, non compaia all'udienza stabilita per la dichiarazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ossia per specificare di quali somme è debitore verso il debitore esecutato (art. 547), il giudice, su istanza di parte (per lo più il creditore pignorante) emette, previa istruzione, una sentenza di mero accertamento del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo (art. 549). In

Federico Rulli



tal modo viene conseguita la necessaria certezza circa la destinazione esecutiva del bene (nel presente caso, il credito) ed il compimento dei successivi atti d'esproprio, che la pur richiesta collaborazione del terzo non ha consentito di raggiungere.

3)- Ciò premesso, appare opportuno esaminare l'unico motivo, con cui le ricorrenti incidentali, s.p.a. I.fi.d. e s.p.a. Banca Arditi Galati, lamentando la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., sostengono l'inammissibilità del ricorso principale, come già dell'appello, per mancanza d'interesse del debitore esecutato a sostenere l'efficacia della cessione del proprio credito al terzo, in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione (art. 2914 n. 2 cod. civ.).

Il motivo non può esser accolto.

Il debitore esecutato è parte necessaria nel processo di accertamento di cui all'art. 549 cod. proc. civ. (Cass. 13 agosto 1964 n. 2318, 10 maggio 2000 n. 5955) poiché anzitutto nei suoi confronti dev'essere verificata l'esistenza del credito da pignorare.

Nel corso di tale processo di cognizione e

*Roberto Randi*



attraverso l'eccezione egli può chiedere un'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per aver~~e~~ egli ceduto il credito stesso ad un terzo. L'interesse a questo accertamento negativo, ossia a sostenere la prevalenza della cessione sul pignoramento ex art. 2914 n. 2 cit., deve essere ravvisato poiché ogni soggetto che abbia compiuto un negozio giuridico, valido purchè lo scopo perseguito possa ricevere giuridica tutela (art. 1418 cod. civ.), ha interesse alla stabilità dei conseguenti effetti, che si traduce nel diritto a conservare gli effetti favorevoli e ad evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. E questo interesse, sostanziale, una volta negato da altri, si traduce nell'interesse all'accertamento giudiziale (Cass. 28 giugno 1997 n. 5819) come pure all'impugnazione in caso di soccombenza.

4)- Quanto detto permette anche di rigettare l'eccezione, sollevata dalla controricorrente s.p.a. Banca Arditi Galati, di inammissibilità del ricorso principale per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra creditore pignorante e creditori intervenuti nell'esecuzione produrrebbe

*Medina Balle*  
it



il detto passaggio in giudicato in caso di mancata notificazione dell'appello del debitore ad alcuni di loro (artt. 102, 325, 326 cod. proc. civ.).

Nel giudizio d'appello suole parlarsi di causa inscindibile, e di conseguente necessità del contraddittorio integro a pena di inammissibilità dell'impugnazione (art. 331 cod. proc. civ.), nel caso di unicità del rapporto sostanziale discusso nel giudizio di primo grado, onde la sentenza sarebbe inutile se non ~~re~~ nei confronti di tutti gli interessati.

Si parla invece di cause scindibili quando le controversie, riunite per semplice ragione di connessione, riguardano rapporti giuridici distinti, onde la sentenza consta di tante diverse pronunce quante sono le parti ed ogni pronuncia passa in giudicato in caso di mancata impugnazione (Cass. 30 maggio 1990 n. 5082).

Nel primo caso l'art. 331 cod. proc. civ. prevede che, se la sentenza di primo grado non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione dev'essere fatta, con comminatoria di inammissibilità dell'impugnazione in caso di

Federico Rodolico

titolo



inottemperanza.

Nel secondo caso l'impugnazione proposta contro soltanto alcune delle parti determina il dovere del giudice di ordinare la notificazione alle altre entro un certo termine, la cui inosservanza rimane tuttavia senza effetto se, nel momento in cui la Corte è chiamata a decidere, siano già trascorsi i termini per l'appello (Cass. 6 giugno 1983 n. 3858, 4 maggio 1985 n. 2794, 23 febbraio 1988 n. 1920).

Quanto al caso di specie, il debitore esecutato che fa valere la sua pretesa di conservare gli effetti della cessione del proprio credito, ossia la prevalenza di essa sul pignoramento, ben può rivolgersi, oltrechè contro il creditore pignorante, contro uno o alcuni soltanto di quelli intervenuti nell'esecuzione in base ad una sua discrezionale valutazione: le posizioni di costoro non sono legate, né per implicazione né per esclusione, da alcun nesso inscindibile o da alcuna necessaria parità di trattamento.

Non sussisteva perciò alcuna necessità di integrare il contraddittorio in appello.

5)- Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1265 e 2914 n. 2 cod. civ., sostenendo non soltanto la validità

Federico Randi

it



della cessione di crediti futuri ma anche la sua efficacia in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione forzata, sol che essa sia stata notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo prima del pignoramento. Errata sarebbe perciò l'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la notificazione al debitore ceduto o <sup>la</sup> sua accettazione, necessariamente anteriori al pignoramento, debbono avere ad oggetto non già l'originario atto di cessione, bensì la nascita del credito ceduto ed il suo connesso trasferimento nel patrimonio del cessionario.

Col secondo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, riferita esclusivamente al precedente costituito da Cass. 14 novembre 1996 n. 9997 e obliterante il fatto decisivo della nascita del credito ceduto, ossia del credito di lavoro, già nel momento in cui il contratto di lavoro venne stipulato, anche se essa sarebbe stato pagato successivamente e periodicamente, per effetto dello svolgimento del rapporto.

I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono in parte fondati.



È affermazione consueta che il credito oggetto del pignoramento dev'essere certo e liquido, anche se non ancora esigibile. La non necessità della esigibilità risulta espressamente dall'art. 553 cod. proc. civ., che nei primi due commi parla di somme esigibili a termine, inferiore o superiore a novanta giorni.

Benchè, come s'è detto, non possono essere sottoposte a pignoramento mere aspettative, tuttavia l'art. 553 cit. fa riferimento anche a censi e rendite, ossia a crediti periodici i cui ratei probabilmente ma non certamente verranno a maturazione, ponendo in tal modo la questione della pignorabilità dei crediti futuri.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti pongono il requisito della certezza del credito, facendo riferimento non solo a crediti definiti in tutti i loro elementi ma non ancora esigibili, come quelli sottoposti a termine o a condizione sospensiva, ma anche ai crediti cosiddetti eventuali ossia di maturazione incerta. Si distingue però tra eventualità "concreta" ed "astratta", solo la prima bastando per la pignorabilità. Ad esempio, con riguardo al credito del compratore per l'evizione (art. 1483 cod. civ.), credito solo eventuale

Fabio Rulli



quando il compratore non sia stato ancora evitto, la semplice qualità di compratore rende soltanto astratta l'eventualità, che però si concretizza quando il terzo manifesti la sua pretesa.

Per quanto attiene più specificamente alla attuale controversia, eventuale in concreto è il credito, per lo più periodico ma non necessariamente, legato ad un già esistente rapporto giuridico di base, che ne costituisca l'origine e che già attualmente ne permetta l'identificazione degli estremi soggettivi ed oggettivi: in particolare l'identificazione del debitore. Così dicasi ad es. delle annualità delle rendite, o delle pensioni, o dei fitti o pigioni (questa categoria di crediti viene considerata unitariamente, ai fini della prescrizione, nell'art. 2948 cod. civ.). Per quanto concerne i crediti non periodici, si pensi al compenso spettante all'appaltatore per opera non ancora compiuta (Cass. 22 gennaio 1993 n. 11516).

Qui interessano specificamente le retribuzioni corrispettive a lavori non ancora resi e perciò non ancora maturate.

I dubbi sul pignoramento dei salari vennero superati ai primi del secolo ventesimo prima in Francia (saisie-arrêt des salaires) e poi in

Federico Galli  
it  
M



Italia, ove si distinse tra contratti di lavoro "stabili", ossia a tempo indeterminato, e contratti "effimeri", all'epoca validi e consistenti in negozi a termine breve ma più volte rinnovati dalle parti: solo nei rapporti nascenti da questo secondo tipo di contratti veniva esclusa la pignorabilità dei salari futuri, giacchè il lavoratore non aveva diritto alla rinnovazione ma soltanto "un'aspettativa morale", d'onde il difetto di certezza del credito retributivo.

Ancor oggi è la stabilità del rapporto sottostante (nel nostro caso, il rapporto di lavoro) che permette la pignorabilità dei crediti futuri, tra cui le retribuzioni non ancora maturate.

Questo tipo di crediti futuri, benchè a rigore non appartenenti al patrimonio del debitore esecutato, sono tuttavia caratterizzati da un alto grado di probabilità e quindi di una potenziale capacità soddisfattiva per via di assegnazione o per via di vendita e di successiva aggiudicazione. Per tal motivo la giurisprudenza attuale riconduce all'art. 545, terzo comma, le somme - dovute non solo nel presente ma anche in futuro - a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative

Federico Bonelli

t  
M



al rapporto di lavoro o di impiego (Cass. 19 maggio 1979 n. 2871, 26 settembre 1979 n. 4970, 4 dicembre 1987 n. 9027 14 agosto 1992 n. 9585).

La giurisprudenza pone a carico del debitor-debitoris, attualmente identificabile, di specificare a verbale nell'udienza di cui all'art. 547 cit. "per quanto la somma diventi esigibile" (Cass. 7 maggio 1976 n. 1605). Residua il problema, di cui si dirà fra breve, dei limiti in cui i fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale da cui i crediti traggono origine siano opponibili o no al creditore che procede per l'esecuzione.

Rimangono fuori dalla categoria, e non sono pignorabili, i crediti soltanto eventuali e sperati, e perciò privi siccome aleatori di attitudine satisfattiva.

6)- La medesima distinzione, nell'ambito dei crediti futuri, fra quelli nascenti da un unico ed attuale rapporto-base e crediti eventuali ed aleatori, deve valere, ai fini che qui interessano, per quanto riguarda la cessione.

Circa la cedibilità dei crediti futuri le parti dell'attuale controversia concordano; come s'è detto, il ricorrente principale contesta l'affermazione della sentenza impugnata e relativa al

Teodoro Rulli

17



momento della ~~not~~ificazione o dell'accettazione del debitore ceduto ai fini dell'art. 2914 n. 2 cit. (non basta perciò l'ammissione della cedibilità per escludere l'interesse al ricorso per cassazione - vedi supra, par. 4 - come vorrebbe la controricorrente s.p.a. I.fi.d.).

Neppure è dubbio che la cessione del credito futuro generi un effetto obbligatorio e non immediatamente traslativo, che si produrrà solo nel momento in cui il credito verrà ad esistenza (Cass. 10 gennaio 1996 n. 184, 24 ottobre 1977 n. 3421, 5 novembre 1980 n. 5943, 11 maggio 1990 n. 4040).

La distinzione fra crediti eventuali in astratto, ossia aleatori, e crediti eventuali in concreto assume rilievo rispetto alla questione dell'opponibilità al creditore pignorante della cessione del credito futuro e, più precisamente, se notificazione o accettazione di cui all'art. 2914 n. 2 cit. debbano accedere, perché l'alienazione prevalga sul pignoramento, al negozio originario di cessione (ad effetto obbligatorio) oppure alla successiva nascita del credito, ossia all'avverarsi dell'effetto traslativo.

Ritiene questo collegio che, nel caso di crediti futuri ma probabili perché nascenti da un



unico rapporto-base (come quelli di lavoro), il contratto di cessione, perfetto ab initio pur se con effetto reale differito, possa essere assimilato alla cessione del credito attuale e quindi debba prevalere sul pignoramento se notificato al debitore, già identificato grazie al rapporto base, o da questo accettato prima del pignoramento stesso.

Nei crediti periodici, spesso con scadenze mensili, costringere il cedente ad effettuare la notificazione al ceduto nel momento di maturazione di ogni singolo rateo significherebbe imporgli un onere particolarmente gravoso e inutile.

La peculiarità della categoria di credito in discorso risulta anche dalle norme intese ad assicurare la realizzazione del credito attraverso ragioni future del debitore verso terzi non con lo strumento dell'esecuzione forzata regolata dal codice di rito. Ad esempio l'art. 8, terzo comma, l. 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 12 l. 6 marzo 1987, n. 74, prevede la notifica, da parte del coniuge creditore dell'assegno di divorzio e non ancora soddisfatto, mediante la costituzione in mora del provvedimento giudiziale determinativo dell'assegno ai terzi

Pedro Roll

Pedro Roll



"tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato". Analoga disposizione nell'art. 148, commi da secondo a quarto, cod. civ..

7)- Per contro, nel caso di crediti solo eventuali ed aleatori, la maggiore incertezza di essi ossia dell'effetto traslativo della cessione e (almeno di regola) la non attuale identificazione del debitore inducono ad affermare che la cessione possa essere con successo opposta al creditore pignorante solo se essi siano divenuti esigibili e <sup>vi</sup> sia stata la notificazione o  all'accettazione del debitore prima del pignoramento.

In tal senso si è espressa Cass. 14 novembre 1996 n. 9997, che ha ritenuto necessario, per la opponibilità al fallimento, la preventiva notificazione o accettazione non della conclusione del contratto di factoring (ossia di cessione globale di crediti presenti o futuri inerenti ad un'impresa quale corrispettivo di un finanziamento o di altre controprestazioni) bensì del singolo credito venuto successivamente ad esistenza.

Tutto ciò spiega perché la legge 21 febbraio 1991 n. 52 preveda bensì, in materia di rapporti obbligatori costituiti nell'esercizio dell'impresa, la cessione di crediti "anche prima che siano

M

Telesio Paroli  
it



stipulati i contratti dai quali sorgevano" (art. 3), ma l'efficacia della cessione riguardo ai creditori del cedente non è subordinata alla preventiva notificazione ad (ancora inesistenti) debitori, bensì al previo pagamento del corrispettivo della cessione (art. 5, comma 1, lett. b).

8)- Nell'ambito dei crediti futuri ma probabili, nel senso poc'anzi illustrato, è necessario tuttavia operare una distinzione.

La prevalenza della cessione di essi sul pignoramento, sol che l'originario atto ad effetti obbligatori sia stato tempestivamente notificato al debitore ceduto o da questo accettato, può tradursi in una sostanziale sottrazione del bene costituito dal credito alla garanzia patrimoniale generale e faciliterebbe le frodi ai creditori, destinati a rimanere insoddisfatti, contro la ragion d'essere degli artt. 2912 - 2918 cod. civ..

Infatti a differenza che per i beni immobili e per i mobili registrati, qui non sussiste un sistema di pubblicità, dato dalla trascrizione dell'atto di alienazione, che ne dia al creditore la conoscenza legale.

La detta prevalenza illimitata nel tempo determinerebbe così un'eccessiva difficoltà di



realizzazione coattiva del credito, ossia una discriminazione tale da contrastare con l'art. 3 Cost..

Più volte la Corte costituzionale ha definito la responsabilità patrimoniale del debitore, garantita dall'art. 2740 cod. civ., quale elemento essenziale al diritto d'obbligazione (Corte cost., 22 giugno 1992 n. 291, 15 luglio 1992 n. 329) e perciò incompatibile con ingiustificati privilegi (Corte cost. 23 maggio 1995 n. 187).

La discriminazione determinerebbe una lacuna normativa impropria o assiologica, ossia non già uno iato o frattura logica nelle disposizioni positive (Corte Cost. 27 dicembre 1996 n. 421) bensì un'insufficienza rispetto a norme o principi della Costituzione (Cass. Sez. un. 21 febbraio 2000 n. 30). Lacuna che può essere colmata attraverso la interpretazione adeguatrice, vale a dire con l'analogia.

Norma utile a colmare la lacuna qui in esame è l'art. 2918 cod. civ., il quale, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pigioni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la

Federico Palla

4



prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l'alienazione non sia soggetta a pubblicità legale.

Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ.).

Entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato, onde è ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo credito pignorante.

9)- In conclusione, dev'essere cassata la sentenza qui impugnata, che ha obliterato la distinzione sopra illustrata tra crediti futuri aleatori e crediti eventuali in concreto, ed ha ritenuto, in caso di cessione di futuri crediti di lavoro, di risolvere il conflitto regolato dallo art. 2914 n. 2 cod. civ. facendo riferimento non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli crediti ossia dei ratei.

Federico Pontali

3



Essa, avrebbe dovuto, per contro, uniformarsi al seguente principio:

"In materia di efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante (art. 2914 n. 2 cod. civ.) occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. La cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purchè prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento".

In tal senso la controversia attuale può essere decisa nel merito, stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto (nella sentenza impugnata è detto che la cessione dei salari venne notificata al debitore ceduto il 22 febbraio 1993 e l'affermazione non è contestata da alcuna delle parti), mentre le spese dell'intero processo possono essere compensate per la complessità delle

*Tedrico Palli*

*M*



questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione quello principale e rigetta quelli incidentali; cassa in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, dichiara non avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante e degli intervenuti, attuali controricorrenti, la cessione, da parte di Virgilio Arnò, dei crediti futuri scaduti oltre il periodo di tre anni dal 22 febbraio 1993, data dell'atto di notificazione

della cessione al debitore ceduto; *compensa le spese dell'intero processo.*

*Tedrico Ronelli*

Così deciso in Roma il 18 marzo 2002

ILCASO.IT

Il Presidente: *Valentino Ferrero*  
Il Cons. estensore: *Tedrico Ronelli*  
IL CANCELLIERE *Cristina Scarselle*  
Depositata in Cancelleria  
Oggi, 26 OTT. 2002



IL CANCELLIERE

*Cristina Scarselle*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
RICAMBIO E DA ONERI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELLA L. 10  
MAGGIO 1988 (L. 48) N. 633